CAMERA DEI DEPUTATI N. 3445

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, VELTRONI, ARNABOLDI, CALDERISI, SCALIA, RUTELLI, RUSSO FRANCO, QUERCIOLI, FILIPPINI ROSA, SANGIORGIO, GUERZONI, SOAVE, BERNOCCO GARZANTI, BORDON, CORDATI ROSAIA, DI PRISCO, FOLENA, GELLI, MASINA, MASINI, NICOLINI, PAOLI, PINTO

Presentata il 13 dicembre 1988

Disciplina della radiodiffusione sonora

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. L'informazione e la comunicazione via etere, nate con la radio, sembrano essere divenute ormai predominio esclusivo dell'immagine che, vera pubblicitaria di se stessa, appare dominatrice del mercato e il solo punto di incontro e di scontro dei movimenti finanziari e delle ristrutturazioni ad esse connesse.

Eppure l'immagine sopravvaluta il reale e – non raramente – lo distorce. Le cifre di ascolto parlano, infatti, di un fenomeno radiofonico che è ben lontano dal poter essere considerato esaurito e gli scarsi risultati di taluni tentativi operati dall'industria televisiva per penetrare nei settori tradizionalmente riservati alla radio – si pensi alla televisione del mattino – hanno finito solo per mostrare l'esistenza di fasce e situazioni di ascolto in cui la radio resta padrona incontrastata.

I progetti di legge finora presentati sulla disciplina del sistema radiotelevisivo rivelano proprio in ciò uno dei propri limiti più rilevanti: muovono infatti dall'errata convinzione che la radio sia una sorta di cenerentola a cui « adattare » la disciplina principale che resta quella del settore televisivo. Ne sortisce una normativa superficiale, quasi sempre incapace di fornire idee guida e princìpi adeguati per la regolamentazione e lo sviluppo dell'attività radiofonica.

La necessità di una autonoma proposta per la disciplina della radiofonia nasce da una ulteriore considerazione che, per certi versi, è diretta conseguenza della diversità del mezzo. Nel campo radiofonico opera, infatti, una vasta rete di emittenti (oltre 4.000) profondamente radicate nelle singole realtà locali di cui, per certi versi, appaiono le voci piu sincere.

Ciò è possibile per la mancanza – allo stato – di fenomeni consolidati di concentrazione monopolistica o oligopolistica, a differenza di quanto accade invece nel mercato televisivo, dove le concentrazioni, assorbendo ingenti risorse, rendono onerosissimi e quasi impossibili nuovi ingressi nel mercato.

La radio – dopo l'attrazione della carta stampata nell'orbita dei grandi gruppi editoriali – rappresenta nel settore delle comunicazioni di massa l'unico campo nel quale libertà di manifestazione del pensiero e libertà di impresa possono ancora trovare un efficace punto di incontro ed in cui, anzi, finiscono per confluire in vista di comuni obiettivi.

Ma il rischio dell'insorgere di processi di concentrazione oligopolistica non è affatto scongiurato. Molti sintomi indicano, anzi, che questi processi stanno per avviarsi anche nel settore radiofonico, e sono incentivati dal fatto che, ormai, tutti gli altri settori del mercato delle comunicazioni di massa appaiono rigorosamente spartiti fra i grandi gruppi che li dominano.

L'esperienza del settore televisivo privato ha dimostrato del resto quanto può essere rapido e imprevedibile il processo di trasformazione dal « *Far West* delle mille antenne » al predominio dei grandi *trusts*.

Occorre dunque una moderna, rigorosa disciplina del settore radiofonico, che ne garantisca il pluralismo, tuteli una libertà d'antenna tuttora viva, incentivi lo sviluppo di un'attività che può svolgere un grande ruolo per realizzare il diritto dei cittadini ad un'informazione libera, per offrire strumenti e mezzi per l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di espressione artistica, culturale e scientifica, per valorizzare la cultura locale e dare voce alle comunità territoriali, per contribuire a risolvere il problema della disoccupazione soprattutto delle fasce sociali in cui esso è più acuto (disoccupazione giovanile e intellettuale).

Questi obiettivi ci proponiamo di conseguire con la presente proposta di legge, elaborata con la collaborazione dell'Associazione degli editori radiofonici, ed aperta, naturalmente, a tutti i contributi migliorativi che potranno essere offerti nel corso del suo *iter* parlamentare.

2. Il radicamento essenzialmente locale dell'attività radiofonica e la sua peculiare idoneità a rappresentare ed esprimere le collettività locali motivano una disciplina dell'emittenza privata come emittenza essenzialmente locale e giustificano la scelta di riservare allo Stato la radiodiffusione sonora nazionale e la installazione e gestione delle reti di telecomunicazioni e dei servizi che consentono l'interconnessione tra emittenti locali.

La natura pubblica dell'etere rende pressocché obbligata, del resto, quest'ultima scelta. Ma si è previsto che essa avvenga per il tramite di una società mista, con partecipazione minoritaria di privati. E che ai privati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non possa comunque essere negato l'uso delle reti di comunicazione pubbliche per il trasferimento del messaggio.

Non si è voluto neppure, per altro, negare la possibilità della diffusione di messaggi in ambito nazionale o, comunque, ultra locale.

Questa, però, deve avvenire non già tramite la concentrazione della proprietà delle emittenti, ma mediante la loro associazione o tramite l'attività di imprese di produzione e distribuzione di programmi, tenute a rispettare limiti e modalità che assicurino il pluralismo del sistema; si ammette dunque il collegamento, anche in contemporanea, tra più emittenti locali, con limiti diversificati in relazione alla tipologia ed alla diversa vocazione commerciale dell'impresa.

Esperienze di altri paesi – e in primo luogo quella degli Stati Uniti d'America – dimostrano come questa strada sia non solo praticabile, ma economicamente valida. Solo modelli culturali inconsciamente influenzati dai fenomeni monopolistici – ed ancora una volta subalterni

all'attuale assetto televisivo – spingono infatti a vedere nella necessità di reti nazionali il modo unico per garantire economicità all'impresa radiofonica.

La radio invece – per la sua stessa natura di mezzo di facile ascolto e di continua presenza ed anche per la assai maggiore semplicità e flessibilità degli strumenti e delle attrezzature per la produzione del messaggio – non solo richiede investimenti fissi assai meno onerosi del mezzo radiotelevisivo, ma si presta in modo elettivo a rappresentare il mezzo capace di offrire risposte a domande variegate e necessariamente diverse in relazione alle realtà in cui esse maturano.

Le reti nazionali viceversa, per loro natura, tendono ad esprimere una preoccupante omogeneizzazione di modelli e culture; accentuano, necessariamente, le caratteristiche pubblicitarie più aggressive e deleterie; finiscono col divenire il semplice terminale di grandi gruppi industriali.

In continuità con le scelte già operate dalla legge n. 67 del 25 febbraio 1987, si è peraltro consentito ai partiti politici la possibilità di diffondere programmi sull'intero territorio nazionale (articolo 3), a condizione che siano privi di organi di stampa ad essi collegati che già consentano la diffusione generalizzata delle relative opinioni. Alle emittenti radiofoniche nazionali di partito, finanziate col cospicuo contributo pubblico concesso dalla già ricordata legge n. 67 del 1987, vengono peraltro imposti ridotti limiti di affollamento pubblicitario (articolo 15).

3. La proposta risolve anche l'annoso dilemma se l'installazione e l'esercizio da parte dei privati di impianti per la radiodiffusione sonora in ambito locale debba essere subordinata ad autorizzazione o concessione, pronunziandosi nel primo senso (articolo 2).

A ben vedere, si tratta in realtà di un falso problema, di carattere prevalentemente nominalistico. Il dibattito svoltosi sull'argomento appare, più che altro, il sintomo dell'approssimazione con cui si suole usare di taluni strumenti giuridici, nell'illusione di trovare in formule astratte il magico toccasana per problemi più complessi.

L'antica distinzione – modellata alla fine del secolo scorso – tra concessione, come momento costitutivo di facoltà, ed autorizzazione come rimozione di ostacoli al dispiegarsi di facoltà già nella sfera giuridica del singolo, ha perso quasi completamente – come è noto – pratica ragion d'essere. Si assiste, infatti, a provvedimenti concessori – tipici sono per esempio quelli in materia edilizia – in cui, come ha chiarito la Corte costituzionale, manca l'elemento della discrezionalità, proprio del momento costitutivo di nuove facoltà. Al contrario, è possibile riscontrare nell'attuale assetto normativo provvedimenti autorizzatori che non si limitino ad accertare i presupposti della legittimazione ad esercitare una facoltà, ma ne valutino profili ed aspetti tradizionalmente riservati al provvedimento concessorio.

La natura del diritto, che è alla base del singolo provvedimento, condiziona, allora, la disciplina del procedimento e rapresenta il fulcro attorno a cui ruotano le scelte conseguenti. Al di là del *nomen iuris*, dunque, che diventa per certi versi irrilevante, resta invece il dato che il provvedimento trova la sua sostanza nella concreta disciplina che, di volta in volta, ne detta la legge ed a cui, evidentemente, è rigorosamente subordinato.

4. Una volta sgombrato il campo da quello che, come si è detto, appare un falso problema, è possibile affrontare il nucleo centrale dalla natura del diritto che è alla base del fenomeno radiofonico e, più in generale, della diffusione via etere di messaggi.

A tale proposito, è noto come dottrina e giurisprudenza, siano, anche al loro interno, profondamente divise. Libertà di manifestazione del pensiero e libertà di iniziativa economica si scontrano e si fondono tra loro, scontando la profonda diversità delle rispettive regolamentazioni.

È sembrato opportuno, perciò, diversificare in maniera netta le distinte motivazioni a fondamento della diffusione via

etere del messaggio, separando le emittenti con intenti commerciali, in cui il diritto di impresa rappresenta lo strumento non subalterno del diritto all'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, dalle emittenti espressioni di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.

La distinzione tra radio comunitarie e radio commerciali (articolo 6) permette di eliminare equivoci e confusioni che hanno consentito fenomeni di palese distorsione del mercato e dà luogo ad una marcata distinzione delle conseguenti discipline.

Le emittenti comunitarie (articolo 7), per la stessa natura delle finalità che intendono perseguire, che è quella di dare voce ed espressione a comunità e gruppi locali o a specifiche tendenze ed esperienze culturali, religiose o sociali, non trovano la principale fonte di finanziamento nella pubblicità. Per esse prevediamo un intervento pubblico di sostegno che ne incentivi lo sviluppo, garantendo una copertura – ancorché parziale – dei relativi costi di gestione.

La libertà di manifestazione del pensiero – costituzionalmente garantita a tutti – trova dunque un primo canale, del tutto privilegiato, in una vasta rete di emittenti che, fondandosi sul volontariato ed il pubblico sostegno, consentano al variegato mondo del sociale di esprimere le proprie idee e le proprie esperienze.

Per le radio comunitarie è fondamentale consentire l'utilizzo dell'etere a tutti i soggetti che ne facciano richiesta. La natura del diritto, che è alla base della richiesta, rende obbligata una tale scelta; cosicché nel caso di istanze in numero superiore alle frequenze disponibili non si potra non ricorrere ad una ipotesi di turnazione nell'utilizzo delle frequenze, con regole che consentano a tutti adeguate possibilità di espressione.

La natura delle radio, l'ovvio ricorso al volontariato nella loro gestione e la previsione di un contributo regionale (finanziato col gettito dei canoni pagati dalle radio commerciali) consente di imporre alle radio comunitarie un ridotto indice di affollamento pubblicitario, peraltro coerente con le loro caratteristiche strutturali. Esse sono inoltre esentate dal pagamento del canone.

5. Un nuovo ruolo ed una nuova e risolutiva presenza viene riconosciuta alle regioni, in coerenza con la già esposta premessa che la radio è innanzitutto realtà locale, espressione del variegato mondo che si esprime nelle singole realtà territoriali.

La non omogenea regolamentazione sul territorio nazionale lungi, infatti, dal costituire occasione per disparità di trattamento tra le diverse emittenti, costituisce strumento essenziale per adattare il fenomeno radiofonico alle singole realtà regionali.

A fondamento della disciplina è, inoltre, il riconoscimento dello stesso ruolo costituzionale della regione, chiamata ad adeguare l'ordinamento alle peculiarità delle diverse situazioni locali, nel superamento di un concetto di uguaglianza formale sempre più inattuabile alla luce della accentuata frammentazione del sociale.

La regione, in maniera sicuramente più idonea di quanto possa fare un ente di livello centrale, appare, del resto, il soggetto più idoneo a disegnare i confini dei diversi bacini di utenza.

Secondo la proposta che presentiamo all'esame della Camera, spetta alla legge regionale determinare la concreta disciplina per l'attribuzione delle frequenze alle radio commerciali, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla legge statale che costituisce norma quadro per l'assegnazione delle frequenze.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni spetta invece la predisposizione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze (articolo 9) e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze (articolo 10).

6. Un ruolo centrale è poi riconosciuto alla Commissione nazionale per le telecomunicazioni (articolo 22), che può ritenersi il fulcro intorno al quale ruota l'intero sistema. Si tratta, come è ovvio, di

una soluzione transitoria, in attesa che venga prevista dalla legge l'istituzione di un organo di garanzia e di governo dell'intero sistema delle comunicazioni di massa.

Nella nostra proposta (articolo 22), la Commissione è nominata d'intesa dai presidenti delle due Camere per accentuare il suo carattere di indipendenza.

A tale proposito è da evidenziare come si sia esclusa la nomina con decreto del Presidente della Repubblica in quanto, in mancanza di funzioni costituzionalmente riconosciute a quest'ultimo, si è ritenuto che le attribuzioni sostanziali in materia sarebbero state esercitate dall'esecutivo, restando il decreto presidenziale confinato a mero requisito formale della nomina. Si sarebbe cosi violato il principio – che la Corte costituzionale ha ritenuto implicito nel nostro ordinamento costituzionale – che vieta di riconoscere all'esecutivo la gestione di poteri che condizionano l'esercizio di libertà e diritti fondamentali, quali quelli previsti dagli articoli 21 e 33 della Costituzione.

I membri della Commissione sono scelti tra soggetti che diano, per le funzioni esercitate e le attività svolte, sicura garanzia di imparzialità nell'esercizio delle funzioni, così da rendere, se non impossibile, quanto meno assai difficile, l'insorgere di quei fenomeni degenerativi e spartitori che sono, viceversa, assai frequenti nella vita delle nostre istituzioni.

Quanto ai poteri della Commissione (articolo 23), si è a lungo discusso, in dottrina, se ad essa debbano competere poteri di controllo o, ulteriormente, anche poteri di concreta gestione del sistema, in specie per quanto attiene al rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

Sul punto si scontrano due diverse opinioni: da un lato la necessità di configurare un soggetto capace di realizzare una gestione unitaria del sistema, evitando disomogeneità troppo marcate che potrebbero derivare dal ruolo poc'anzi richiamato, attribuito alle regioni. Dall'altro, si sottolinea la necessità di non soffocare i lavori della Commissione travolgendola con le oltre quattromila istanze per l'ottenimento delle frequenze che l'attuale assetto del settore radiofonico lascia presumere.

La via scelta è stata quella di ricostruire i poteri della Commissione in tema di pianificazione e attribuzione delle frequenze e di rilascio delle autorizzazioni come poteri di garanzia e di supplenza, nel senso che la Commissione può, anche su istanza degli interessati, modificare o emendare il piano di assegnazione delle frequenze, predisposto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni col concorso delle regioni, e i provvedimenti di attribuzione delle frequenze ai richiedenti, predisposti dalla regione.

Nel caso di inerzia delle regioni, si dispiega poi una funzione di supplenza della Commissione, con una norma che le consente, in tal caso, di provvedere alla attribuzione delle frequenze, come anche alla assegnazione dei contributi finanziari a sostegno delle radio comunitarie.

Essenziale è poi il ruolo di vigilanza e di controllo della Commissione sull'intero settore della radiodiffusione sonora privata (articolo 23). La Commissione vigila sul rispetto degli ambiti di diffusione assegnati, sui limiti stabiliti per le imprese di produzione o distribuzione dei programmi, nonché sulle partecipazioni incrociate e sulle eventuali posizioni dominanti del mercato.

7. Nel quadro di una rigorosa disciplina antimonopolistica, peraltro imposta dal sistema costituzionale, nell'interpretazione costantemente datane dalla Corte costituzionale, si è ritenuto necessario, in primo luogo, ampliare i casi di controllo cosiddetto di fatto di un soggetto nei confronti di un altro, previsti dall'articolo 2359 del codice civile.

Si è ritenuto – di conseguenza – vietato il controllo comunque esercitato su più emittenti che trasmettano nello stesso ambito territoriale o comunque su emittenti radiofoniche che trasmettano in ambiti territoriali la cui ricezione superi i 15 milioni di abitanti (articolo 13).

In questa stessa prospettiva, fondametale si è ritenuta la disciplina dei rapporti tra emittenti e società di distribu-

zione dei programmi (articolo 15) con un accentuato privilegio per le società con ridotti margini di affollamento pubblicitario.

8. Particolare attenzione è stata, infine, rivolta alla disciplina della pubblicità ed alla informazione radiofonica.

Sotto il primo profilo è stato, innanzitutto, stabilito il tetto massimo di affollamento del messaggio pubblicitario determinandolo, per le radio commerciali, nel 20 per cento per ora di trasmissione (articolo 15).

Il tetto può sembrare eccessivo, ma non si può dimenticare che le radio commerciali vivono di pubblicità e solo di pubblicità, cosicché bisogna garantire livelli adeguati della provvista finanziaria che, oramai, soli tutelano la stessa qualità del prodotto.

Va tenuto presente, inoltre, che si tratta di livelli massimi; e nulla esclude che le imprese, nell'ambito di proprie strategie di penetrazione nel mercato, rimangano consistentemente al di sotto di tali quote.

Si è ritenuto, ulteriormente, necessario vietare alle imprese il contemporaneo esercizio dell'emittenza con più di cinque stazioni e la produzione dei programmi (articolo 17).

Tale divieto consente di evitare il formarsi, in via indiretta, di reti nazionali in dispregio del principio fissato dall'articolo 1.

Alle imprese sono, d'altro canto, imposti limiti percentuali sulla complessiva raccolta. Ciò non per comprimere l'attività di impresa, ma per evitare che il dominio nel mercato pubblicitario faccia delle concessionarie di pubblicità le vere padrone del sistema (articolo 16).

9. Per quanto attiene invece all'attività di informazione radiofonica (articoli 18, 19 e 20), viene innanzitutto formalmente riconosciuta la natura di giornale quotidiano alle imprese di radiodiffusione sonora e alle agenzie di informazione radiofonica.

È noto, infatti, che la legge n. 67 del 1987, estendendo per la prima volta, le provvidenze per l'editoria anche alle imprese radiofoniche, richiede la registrazione della testata quale condizione per l'ammissione al sostegno. Tuttavia taluni tribunali continuano a rigettare, sulla base di una interpretazione restrittiva della legge n. 103 del 14 aprile 1975, l'istanza volta ad ottenere la registrazione. Di qui l'opportunità di un'esplicita soluzione legislativa della questione.

Necessaria è sembrata anche l'introduzione di criteri e princìpi che consentano la qualificazione delle agenzie di informazione radiofonica come regionali o nazionali.

La già richiamata legge n. 67 del 1987, infatti, pur ammettendo il rimborso, ancorché parziale, dei canoni pagati dalle emittenti alle agenzie di informazione nazionali o regionali, non detta alcun criterio per la loro esatta individuazione, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1987, n. 410, di attuazione della legge, detta un criterio che nella sua labilità non può non suscitare incertezze interpretative.

10. Opportuno è sembrato il riconoscimento di poteri che consentano alla Commissione nazionale di garanzia la repressione, in via diretta, di comportamenti non conformi ai princìpi fissati (articolo 23, comma 4).

Il mero riconoscimento di poteri di impulso è apparso, infatti, ampiamente insoddisfacente, come ha insegnato l'esperienza del garante per la editoria che, tenuto a richiedere l'intervento della magistratura, ha finito inevitabilmente per subire i tempi lunghi propri della pronunzia giudiziaria; tempi lunghi che hanno consentito il definitivo assestamento di situazioni di concentrazione della proprietà in dispregio della legge sull'editoria.

Per concludere, sono state dettate norme transitorie (articoli 25, 26 e 27) che consentono, in primo luogo, alle imprese già presenti sul mercato (e che abbiano dato garanzia di un corretto operare e di serietà di intenti) di proseguire

nelle proprie iniziative tanto a tutela degli investimenti che dei livelli occupazionali esistenti (articolo 25).

Sono stati disciplinati, inoltre, in maniera oggettiva i diritti di autore e i diritti di copia previsti dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 al fine di evitare il fenomeno della contrattazione episodica, che procura storture gravi e pone le emittenti in balia di flussi decisionali che appaiono attualmente privi di qualsiasi parametro di riferimento.

Occorre infine sottolineare che sono previste modalità di finanziamento della emittenza comunitaria che restano endogene al sistema, e non comportano dunque aggravi per la finanza pubblica (articolo 24).

SOMMARIO

Articolo 1: Princìpi generali.

Articolo 2: Reti di telecomunicazioni.

Articolo 3: Emittenza privata.

Articolo 4: Titolarità delle imprese – Definizione dei rapporti di controllo fra imprese.

Articolo 5: Trasparenza della proprietà delle imprese.

Articolo 6: Emittenti a carattere commerciale.

Articolo 7: Emittenti a carattere comunitario.

Articolo 8: Princìpi in materia di pianificazione delle frequenze.

Articolo 9: Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Articolo 10: Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

Articolo 11: Attribuzione delle frequenze.

Articolo 12: Procedimento per l'attribuzione delle frequenze.

Articolo 13: Divieto di concentrazioni.

Articolo 14: Programmi di autoproduzione.

Articolo 15: Limiti di affollamento pubblicitario.

Articolo 16: Divieto di posizioni dominanti nel mercato pubblicitario.

Articolo 17: Divieto di posizioni dominanti nell'attività di produzione o distribuzione di programmi.

Articolo 18: Definizione dell'impresa di radioinformazione.

Articolo 19: Registrazione delle testate radiofoniche.

Articolo 20: Provvidenze e misure di sostegno della radiofonia.

Articolo 21: Agenzie di informazione radiofonica.

Articolo 22: Commissione nazionale per le telecomunicazioni.

Articolo 23: Funzioni della Commissione nazionale per le telecomunicazioni.

Articolo 24: Fondo nazionale per l'emittenza comunitaria.

Articolo 25: Disposizioni transitorie sul diritto di autore.

Articolo 26: Criteri per la prima attribuzione delle frequenze.

Articolo 27: Disciplina transitoria dell'attività di radiodiffusione.

Articolo 28: Copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

SOGGETTI E PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. L'attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale è servizio pubblico essenziale. Essa è riservata allo Stato, che vi provvede attraverso la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, a norma della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

2. Nell'ordinare il sistema radiofonico, lo Stato si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

ART. 2.

(Reti di telecomunicazioni).

1. Le reti di telecomunicazione e i servizi tecnici che consentono l'interconnessione tra più bacini di utenza sono riservati allo Stato, che ne affida la realizzazione, la manutenzione e l'utilizzo in concessione ad una società che preveda la partecipazione azionaria minoritaria dei privati.

2. La società concessionaria stipula apposite convenzioni con i privati che ne facciano richiesta, attenendosi a princìpi ed indirizzi fissati dalla Commissione nazionale per le telecomunicazioni di cui all'articolo 22.

3. La stipula della convenzione è obbligatoria, nel caso in cui i privati richiedenti si impegnino a rispettare, a pena di decadenza, le norme contenute nella presente legge.

ART. 3.

(Emittenza privata).

1. L'installazione e l'esercizio da parte di privati di impianti per la radiodiffusione sonora in ambito locale sono subordinati ad autorizzazione, con i limiti e le modalità previsti dalla presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano all'esercizio, da parte di privati, di impianti ripetitori destinati alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale radiodiffusione nel territorio nazionale di programmi sonori irradiati da organismi esteri nei rispettivi paesi, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 4.

(Titolarità delle imprese – Definizione dei rapporti di controllo tra imprese).

1. Sono tenuti a rispettare le norme della presente legge i soggetti, imprese o gruppi di imprese che, attraverso società direttamente o indirettamente controllate, gestiscono impianti per la radiodiffusione sonora, o provvedono alla raccolta pubblicitaria per le emittenti radiofoniche, ovvero producono o distribuiscono programmi ad emittenti radiofoniche.

2. L'esercizio dell'impresa nei settori predetti è riservata alle persone fisiche e alle società di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai fini della presente legge si intendono per società controllate, oltre quelle di cui all'articolo 2359 del codice civile, le società con le quali comunque sussistano rapporti di qualsiasi genere

che consentano al controllante, anche indirettamente, o congiuntamente con altri soci:

a) la gestione coordinata dell'attività dell'impresa con l'attività di altre imprese;

b) ovvero l'esercizio di poteri diversi rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

c) ovvero la designazione, da parte di soggetti diversi da quelli legittimati in base all'atto costitutivo, degli amministratori e degli altri organi societari previsti;

d) ovvero il reciproco trasferimento di utili o perdite, anche attraverso la loro diversa distribuzione tra le società;

e) ovvero l'esercizio di una influenza determinante sulle decisioni relative alla gestione della società, in positivo o in negativo (potere di veto).

4. Ai fini della presente legge, il collegamento fra imprese è definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini dell'individuazione del rapporto di collegamento si ritiene tale anche quello che si realizza per il tramite di società direttamente o indirettamente collegate.

5. La Commissione nazionale per le telecomunicazioni accerta la sussistenza dei rapporti previsti dai commi precedenti avvalendosi di ogni elemento, anche di fatto, che ritenga rilevante.

ART. 5.

(Trasparenza della proprietà delle imprese).

1. Le imprese che comunque intendano produrre o distribuire programmi ad emittenti radiofoniche sono tenute a pubblicare su almeno tre giornali, di cui uno a diffusione nazionale, il proprio assetto proprietario e quello delle società che direttamente o indirettamente le controllino, nonché ogni variazione di tale assetto che comunque comporti modifica-

zione nei rapporti di controllo, entro un mese dalla data nella quale tali modificazioni sono intervenute.

2. Le imprese di cui all'articolo 4 sono tenute a comunicare alla Commissione nazionale per le comunicazioni, per l'iscrizione nel registro istituito a norma del comma 9 dell'articolo 10, il proprio assetto proprietario e quello delle società che direttamente o indirettamente le controllino, nonché ogni variazione di tale assetto che comunque comporti modificazioni dei rapporti di controllo, entro dieci giorni dal suo verificarsi.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Commissione nazionale per le telecomunicazioni indica i criteri per la individuazione delle variazioni di assetto proprietario rilevanti ai fini del controllo.

4. Le imprese previste dal comma 1 sono tenute a pubblicare entro tre mesi dal termine di ciascun anno solare, su almeno un quotidiano a carattere nazionale, l'elenco integrale delle emittenti radiofoniche a cui sono stati forniti programmi di qualsiasi genere o natura nel corso dell'anno trascorso, nonché il bilancio consuntivo, lo stato patrimoniale, il quadro delle risorse finanziarie disponibili e la loro provenienza, secondo modelli predisposti dalla Commissione nazionale per le telecomunicazioni.

ART. 6.

(Emittenti a carattere commerciale).

1. Hanno carattere commerciale, ai fini della presente legge, le emittenti di radiodiffusione sonora che perseguono scopi di lucro, anche indirettamente.

ART. 7.

(Emittenti a carattere comunitario).

1. Hanno carattere comunitario, ai fini della presente legge, le emittenti di radiodiffusione sonora prive di scopo di lucro e che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose di carattere locale.

2. La legge regionale provvede, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 24, a determinare le condizioni, le modalità e le forme per il sostegno alla diffusione delle emittenti comunitarie, anche attraverso il concorso alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti, per una quota non superiore ad un terzo del totale dei costi medesimi.

TITOLO II.

PIANIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLE FREQUENZE

ART. 8.

(Princìpi in materia di pianificazione delle frequenze).

1. Le bande di frequenza attribuite al servizio di radiodiffusione sonora sono indicate nel Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

2. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con il concorso delle regioni, elabora il Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze secondo le modalità di cui al presente titolo.

3. L'autorizzazione all'uso delle frequenze per la radiodiffusione sonora, per qualsivoglia impianto trasmittente, è rilasciata sulla base del Piano di cui al comma 2.

ART. 9.

(Piano nazionale di ripartizione delle frequenze).

1. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze indica le bande di frequenza attribuite ai servizi di telecomunicazione.

2. Il Piano nazionale di ripartizione è adottato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla base del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'Ufficio Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto altresì ad acquisire preventivamente il parere della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nonché della Commissione ministeriale paritetica istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1984.

4. Il Piano nazionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro dieci giorni dalla sua adozione.

5. Le regioni, e chiunque ne abbia interesse, possono proporre modifiche e far pervenire le proprie osservazioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni decide in via definitiva sulle osservazioni pervenute ed approva il Piano nazionale di ripartizione.

7. Il Piano nazionale è aggiornato con le modalità previste dal presente articolo ogni cinque anni o comunque quando se ne determinino le condizioni per obiettive esigenze nazionali ed internazionali, sentita la Commissione di cui all'articolo 22.

ART. 10.

(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze).

1. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze indica gli impianti trasmittenti finalizzati al servizio di radiodiffusione sonora pubblica e privata.

2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, le regioni propongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del consiglio regionale approvato a maggioranza assoluta, la delimitazione dei bacini di utenza tenendo conto:

a) delle caratteristiche orografiche delle singole zone del proprio territorio;

b) della diversa configurazione sociale ed economica delle zone stesse e della popolazione residente;

c) dell'obiettivo del massimo utilizzo delle risorse disponibili.

3. La proposta di delimitazione di eventuali bacini interregionali è determinata d'intesa fra le regioni confinanti.

4. Le proposte di determinazione dei bacini di utenza sono comunicate, entro dieci giorni dalla loro approvazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, indicando le postazioni trasmittenti ed il loro numero e caratteristiche per ciascun bacino di utenza, sulla base delle proposte regionali previste dai commi 2 e 3, tenendo conto altresì delle frequenze necessarie per il servizio pubblico radiofonico nazionale e per l'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché dei soggetti che abbiano comunque usufruito, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dei benefici di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

6. Lo schema di Piano nazionale di assegnazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro quindici giorni dalla sua predisposizione.

7. Le regioni e chiunque vi abbia interesse possono inviare al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e alla Commissione di cui all'articolo 22, osservazioni e rilievi sullo schema di Piano nazionale di assegnazione, entro i successivi trenta giorni.

8. Entro un mese dal termine indicato dal comma 7 il Piano è definitivamente approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 22.

9. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni istituisce, contemporaneamente all'attribuzione delle frequenze di cui agli articoli 11 e 12, il Registro nazionale delle frequenze, distinto per radioemittenza commerciale e radioemittenza comunitaria.

10. La Commissione nazionale per le comunicazioni provvede all'aggiornamento continuo del Registro di cui al comma 9 ed alla sua pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 11.

(Attribuzione delle frequenze).

1. La legge regionale determina le modalità per l'attribuzione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in ambito locale.

2. Il provvedimento regionale che attribuisce in uso le frequenze costituisce autorizzazione all'installazione e alla gestione degli impianti, nonché all'esercizio degli impianti e dell'attività di radiodiffusione sonora, per la frequenza e il bacino indicati.

3. La legge regionale disciplina, per le emittenti di cui all'articolo 6, le ipotesi in cui le frequenze disponibili per i singoli bacini di utenza siano insufficienti rispetto alle domande presentate, stabilendo i criteri di preferenza per l'attribuzione in base ai seguenti elementi:

a) la quantità e qualità dei servizi offerti alla comunità;

b) l'esperienza maturata nel settore;

c) il numero di addetti previsti;

d) il numero di addetti previsti per servizi informativi;

e) gli investimenti nel triennio successivo all'inizio delle trasmissioni, a seguito dell'autorizzazione regionale.

4. Qualora le frequenze disponibili per le emittenti comunitarie siano insufficienti, nel singolo bacino di utenza, rispetto alle domande presentate, l'attribuzione della banda di frequenza verrà effettuata con modalità che ne consentano l'utilizzo a più emittenti, anche attraverso la turnazione tra i facenti richiesta, secondo criteri determinati con legge regionale.

5. Le domande di autorizzazione all'uso delle frequenze sono presentate alla regione competente per territorio o, nel caso di bacini interregionali, alla regione all'uopo indicata nel Piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 10.

6. Nessuna frequenza può essere attribuita quando non ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla presente legge, ovvero a soggetti che non ne rispettino le disposizioni.

7. La perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi comporta la decadenza del provvedimento di attribuzione della frequenza.

8. Ricorrendo i presupposti previsti dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione è atto dovuto. L'autorizzazione ha la durata prevista dalla legge regionale per la radioemittenza commerciale e per la radioemittenza comunitaria, e comunque non oltre sette anni.

9. L'autorizzazione è di norma rinnovata per la radioemittenza commerciale. Il mancato rinnovo dell'autorizzazione può essere disposto con provvedimento motivato, solo previo parere conforme della Commissione nazionale per le telecomunicazioni.

10. Ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, o che, comunque, abbiano usufruito, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dei benefici previsti dalla medesima disposizione, l'autorizzazione è rilasciata dalla Commissione nazionale per le telecomunicazioni, sulla base delle frequenze ad essi riservate a norma dell'articolo 10, comma 5, per la durata di sette anni, ed è rinnovabile ai sensi del comma precedente.

ART. 12.

(Procedimento per l'attribuzione delle frequenze).

1. Il Presidente della giunta regionale predispone lo schema di provvedimento generale di attribuzione delle frequenze, entro tre mesi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, sentito il Comitato regionale per la radiofonia di cui al comma 6.

2. Lo schema di cui al comma 1 è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua adozione, alla Commissione nazionale per le telecomunicazioni ed è contestualmente pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della regione.

3. Chiunque può far pervenire le proprie osservazioni alla regione e alla Com-

missione nazionale per le telecomunicazioni.

4. Nel termine perentorio di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dello schema del provvedimento di attribuzione delle frequenze, la Commissione nazionale per le telecomunicazioni può disporne la modifica con atto motivato.

5. Il Presidente della giunta regionale, trascorso il termine di cui al comma 4, approva in via definitiva il provvedimento di attribuzione delle frequenze su conforme parere della Commissione nazionale per le telecomunicazioni, e provvede al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.

6. Il Comitato regionale per la radiofonia è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale ed è composto da cinque membri, di cui tre scelti con voto limitato dal consiglio regionale fra i componenti del comitato regionale previsto dall'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed i restanti due membri designati dalle associazioni di categoria.

7. Il provvedimento di autorizzazione, per le imprese di cui all'articolo 6, è subordinato al pagamento di un canone annuo per l'utilizzo delle frequenze attribuite in ciascun bacino di utenza. Il canone è fissato dalla legge regionale nell'ambito dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per le telecomunicazioni ed è versato alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione. La regione riversa i due terzi del gettito del canone in conto entrate del Tesoro dello Stato.

8. Il provvedimento di autorizzazione, per le emittenti di cui all'articolo 6, è trasferibile solo in caso di alienazione o locazione dell'azienda.

9. In nessun caso è trasferibile il provvedimento di autorizzazione per le emittenti di cui all'articolo 7.

10. Le regioni sono tenute ad adottare le leggi regionali previste dall'articolo 11 entro 180 giorni dalla definitiva adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

11. Trascorso invano il termine previsto dal comma 10, l'attribuzione delle frequenze è disposta dalla Commissione na-

zionale per le telecomunicazioni, che provvede altresì alla determinazione e alla riscossione dei canoni di cui al comma 7. Essa esercita inoltre i compiti assegnati alla regione dal comma 2 dell'articolo 7. A tal fine, è ad essa trasferita la quota parte del Fondo previsto dall'articolo 24, di spettanza della regione inadempiente.

TITOLO III.

DISCIPLINA DELLE CONCENTRAZIONI

ART. 13.

(Divieto di concentrazioni).

1. È vietata l'acquisizione di posizioni dominanti nel mercato radiofonico.

2. Si considera dominante nel mercato radiofonico la posizione del soggetto, impresa, gruppo di imprese o delle imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 4, che:

a) giungano a controllare più di due emittenti radiofoniche che trasmettano in tutto o in parte nello stesso ambito territoriale locale. Si intendono per emittenti radiofoniche che trasmettono nello stesso ambito locale quelle che abbiano in comune più del 20 per cento della popolazione residente nell'area di ricezione delle relative trasmissioni;

b) ovvero assommino il controllo di più emittenti radiofoniche che trasmettano in ambiti territoriali locali diversi la cui area di ricezione sia superiore a 15.000.000 di abitanti, salvo quanto previsto dall'articolo 1.

3. Il limite di cui al comma 2, lettera *a)*, è ridotto ad una emittente per ciascun ambito territoriale locale per i soggetti che abbiano attività od interessi prevalenti in settori economici diversi dalla radiofonia. Per gli stessi soggetti il limite di cui al comma 2, lettera *b)*, é ridotto a 10.000.000 di abitanti. Si intendono per

soggetti con attività o interessi prevalenti in settori economici diversi dalla radiofonia, le imprese, i soggetti in forma singola o societaria e i gruppi di imprese per i quali il fatturato conseguente alle attività diverse dalla radiofonia sia superiore al doppio di quello conseguito per l'attività di radiodiffusione sonora.

4. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dell'autorizzazione all'uso delle frequenze attribuite a tutte le imprese controllate o collegate.

ART. 14.

(Programmi di autoproduzione).

1. Le imprese di radiodiffusione sonora sono tenute ad irradiare programmi di autoproduzione originale per almeno il 60 per cento del totale delle ore di programmazione giornaliera, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 20.

2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto al 40 per cento nel caso in cui i programmi irradiati comprendano messaggi pubblicitari di carattere locale o nazionale per un tempo non superiore al 5 per cento di ciascuna ora di programmazione.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non si riferiscono al caso di trasmissioni a contenuto informativo irradiate in occasione di avvenimenti eccezionali.

4. Si considerano autoprodotti i programmi realizzati in proprio o in coproduzione fra più emittenti, in tal caso valutandosi le quote imputabili ai singoli coproduttori così come determinate nell'accordo fra le parti.

ART. 15.

(Limiti di affollamento pubblicitario).

1. È fatto divieto alle imprese radiofoniche a carattere commerciale, qualunque sia l'ambito territoriale nel quale trasmettano, di diffondere messaggi pubbli-

citari, sotto qualsiasi forma, in misura superiore al 20 per cento di ciascuna ora di programmazione.

2. È fatto divieto alle emittenti a carattere comunitario, qualunque sia l'ambito territoriale nel quale trasmettano, di diffondere messaggi pubblicitari, sotto qualsiasi forma, in misura superiore al 5 per cento di ciascuna ora di programmazione. Tale limite è elevato al 7,5 per cento per le emittenti che non usufruiscano di alcuna forma di agevolazione o provvidenza, nazionale, regionale o locale, ad eccezione di quanto disposto dal successivo articolo 20.

3. È fatto divieto alle emittenti di cui all'articolo 11, ultimo comma, della presente legge di raccogliere e diffondere messaggi pubblicitari sotto qualsiasi forma in misura superiore al 5 per cento di ciascuna ora di programmazione. Tale limite è elevato al 10 per cento, allorché l'emittente non usufruisca di alcuna forma di agevolazione, nazionale, regionale o locale, ad eccezione di quanto disposto dal successivo articolo 20.

4. È fatto divieto di interrompere, con messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo, contenuto e durata, i programmi diffusi nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 14.

ART. 16.

(Divieto di posizioni dominanti nel mercato pubblicitario).

1. Nessun soggetto, impresa, gruppo di imprese o imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 4 può raccogliere pubblicità, sotto qualsiasi forma, per conto di più del 40 per cento delle emittenti radiofoniche né raccogliere una quota complessiva superiore al 40 per cento del fatturato pubblicitario del settore radiofonico.

2. I contratti di esclusiva per la raccolta pubblicitaria non possono, in alcun caso o forma, avere una durata superiore a tre anni.

3. Le emittenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 11, ultimo comma, sono te-

nute ad irradiare contemporaneamente il medesimo messaggio pubblicitario su tutta l'area servita.

ART. 17.

(Divieto di posizioni dominanti nell'attività di produzione o distribuzione di programmi).

1. Nessun soggetto, impresa, gruppo di imprese o imprese tra loro collegate, ai sensi dell'articolo 4, può contemporaneamente esercitare attività di produzione o distribuzione di programmi destinati ad emittenti radiofoniche, comunque realizzati o distribuiti, e controllare più di cinque emittenti radiofoniche.

2. Nessun soggetto, impresa o gruppo di imprese può controllare, anche indirettamente, più società di produzione o distribuzione di programmi per l'emittenza radiofonica.

3. Nessun soggetto, impresa o gruppo di imprese può, in ogni caso, fornire a più del 40 per cento delle emittenti una quota superiore al 50 per cento dei programmi non autoprodotti irradiati da ciascuna emittente radiofonica.

4. I contratti di fornitura dei programmi non possono avere durata superiore a tre anni.

TITOLO IV.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE RADIOFONICA

ART. 18.

(Definizione dell'impresa di radioinformazione).

1. È considerata impresa di radioinformazione sonora l'impresa dotata di adeguata struttura redazionale per l'autonoma produzione di servizi informativi.

2. Si intendono per servizi informativi i servizi che, diversamente dal mero intrattenimento, contengono notizie su

avvenimenti politici, religiosi, economici, sindacali, sociali, culturali.

3. Non costituiscono programmi informativi le trasmissioni effettuate, anche gratuitamente, per conto di terzi, o direttamente da questi ultimi, allo scopo di diffondere messaggi pubblicitari in forma diretta o indiretta.

4. Le trasmissioni di consulenza scientifica e professionale di qualsiasi tipo costituiscono programmi informativi quando:

a) siano prive di caratteristiche pubblicitarie dirette o indirette e non siano effettuate in spazi a pagamento;

b) siano effettuate in collaborazione con enti pubblici a carattere nazionale o locale.

ART. 19.

(Registrazione delle testate radiofoniche).

1. Le imprese di radioinformazione sonora e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 21 sono considerate giornali quotidiani ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e sono tenute a richiedere la registrazione prevista dal medesimo articolo 5 presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'impresa radiofonica.

2. Il tribunale è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 20.

(Provvidenze e misure di sostegno della radiofonia).

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché degli articoli 5, 6, 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti radiofoniche di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge sono equiparate alle imprese editrici di giornali quotidiani.

2. All'articolo 30, primo comma, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo la parola « teletrasmissione », sono aggiunte le parole: « e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora ».

3. A far data dal 1° gennaio 1990, le dotazioni finanziarie del fondo di cui all'articolo 29 della citata legge n. 416 del 1981 sono incrementate da un ulteriore contributo dello Stato di lire 5.000.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1990 al 1999.

4. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *n)* un rappresentante degli editori radiofonici ».

5. A far tempo dal 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese di radiodiffusione sonora autorizzate ai sensi della presente legge, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 10 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto, a partire dal 1° gennaio 1990, alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite ».

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le imprese di radiodiffusione sonora autorizzate ai sensi della presente legge, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali e sindacali o letterari per non meno del

20 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno inoltre diritto a far data dal 1° gennaio 1990:

a) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale;

b) alla riduzione del 70 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale addetto, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie; tale riduzione è elevata al 90 per cento per le imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

7. Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione dei commi precedenti, valutato in lire 70.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1990 e seguenti, si fa fronte quanto a lire 60.000.000.000 per l'esercizio 1990 e a lire 60.000.000.000 per l'esercizio 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dello specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio », e quanto a lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 a carico dell'assegnazione prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

ART. 21.

(Agenzie di informazione radiofonica).

1. Le agenzie di informazione radiofonica sono qualificate come nazionali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una auto-

noma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;

b) siano collegate, con sistemi di telecomunicazione, in abbonamento a non meno di cinquanta emittenti distribuite in almeno 14 regioni;

c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale, con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga.

2. Le agenzie di informazione radiofonica sono qualificate come regionali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari limitatamente ad una regione o a due confinanti;

b) siano collegate, con sistemi di telecomunicazione, in abbonamento a non meno di 10 emittenti radiofoniche distribuite nella maggioranza delle province della regione;

c) abbiano assolto alla registrazione di cui alla lettera *c)* del comma 1.

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui ai commi precedenti sono iscritte nel Registro nazionale della stampa previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

TITOLO V.

ORGANI DI GARANZIA E SANZIONI

ART. 22.

(Commissione nazionale per le telecomunicazioni).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per le telecomunicazioni.

2. La Commissione è composta da un Presidente e da quattro membri nominati d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e scelti tra i professori universitari di ruolo con almeno cinque anni di anzianità, tra gli esperti dei problemi dell'informazione e delle telecomunicazioni di indiscussa competenza ed indipendenza, e tra magistrati ordinari o amministrativi, anche a riposo, o componenti della Corte costituzionale cessati dall'incarico.

3. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica sette anni e non sono rinnovabili. Non possono esercitare, per la durata del loro mandato, alcuna attività professionale, né essere amministratori di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina, i componenti la Commissione, se professori universitari, sono collocati in aspettativa. Ai componenti la Commissione è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

4. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme della Commissione.

5. Alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

ART. 23.

(Funzioni della Commissione nazionale per le telecomunicazioni).

1. La Commissione prevista dall'articolo 22 esercita le funzioni attribuitegli dagli articoli 2, 4, 5, 9, 10, 11.

2. In particolare vigila:

a) sul rispetto degli ambiti di diffusione assegnati a ciascuna emittente;

b) sul rispetto delle norme dettate con gli articoli 4, 13, 16, 17, al fine di evitare posizioni dominanti nel settore della radiodiffusione sonora;

c) sull'adempimento di quanto previsto dall'articolo 5 in ordine alla trasparenza della proprietà delle imprese;

d) sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 14;

e) sul rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario di cui all'articolo 15;

f) su ogni forma di controllo incrociato fra società in violazione dei limiti previsti dalla presente legge.

3. Sul conforme parere della Commissione, norme per l'attuazione della presente legge possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine, e per l'esercizio delle funzioni attribuitele dai commi precedenti, la Commissione nazionale per le telecomunicazioni può avvalersi della collaborazione della Commissione consultiva istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1987, n. 234.

4. La Commissione adotta i provvedimenti necessari anche disponendo la revoca dei provvedimenti di autorizzazione alla diffusione delle trasmissioni e all'uso delle frequenze attribuite, o l'inibizione al prosieguo dell'attività o la decadenza della convenzione prevista dall'articolo 2. Nei casi meno gravi può disporre la sospensione dell'attività esercitata, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.

5. La Commissione provvede d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, disponendo le indagini necessarie, anche avvalendosi della Guardia di finanza e dei Corpi di polizia dello Stato.

6. Avverso i provvedimenti disposti dalla Commissione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo ove risiede o ha domicilio legale il ricorrente.

ART. 24.

(Fondo nazionale per l'emittenza comunitaria).

1. Il 50 per cento dell'introito versato allo Stato ai sensi dell'articolo 12, comma 7, confluisce in un Fondo nazionale per il sostegno all'emittenza comunitaria, iscritta annualmente nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni con i criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le regioni sono tenute a destinare al sostegno dell'emittenza comunitaria, oltre le risorse trasferite dallo Stato ai sensi del comma 2, non meno del 50 per cento di quelle affluite al loro bilancio a norma dell'articolo 12, comma 7.

4. Le regioni possono destinare al sostegno e alla diffusione della radiofonia ulteriori risorse proprie, e, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, estendere alla radiofonia commerciale parte delle misure di sostegno previste per la radiofonia comunitaria.

TITOLO VI.

NORME TRANSITORIE

ART. 25.

(Disposizioni transitorie sul diritto d'autore).

1. Fino all'entrata in vigore della riforma delle norme sul diritto d'autore, i compensi previsti per gli aventi diritto dall'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, limitatamente alle emittenti di radiodiffusione sonora come definite agli articoli 6 e 7 della presente legge, sono calcolati in forma forfettaria e complessiva nella misura del 2 per cento del fatturato lordo derivante da acquisizioni pubblicitarie di qualsiasi tipo connesse con il repertorio musicale.

2. Parimenti i diritti fonografici previsti dal citato articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente alle emittenti di radiodiffusione sonora come definite dagli articoli 6 e 7 della presente legge, sono calcolati in forma forfettaria e complessiva misura dello 0,5 per cento del fatturato lordo derivante da acquisizioni pubblicitarie di qualsiasi tipo connesse con il repertorio musicale.

ART. 26.

(Criteri per la prima attribuzione delle frequenze).

1. Nella prima attuazione della presente legge, la regione, qualora il numero di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora presentate da soggetti che ne abbiano titolo risultino superiori al numero delle fre-

quenze disponibili, tiene conto, oltre che dei criteri indicati all'articolo 11 comma 3, anche:

a) della data di inizio dell'attività di radiodiffusione sonora;

b) dell'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

c) del numero degli addetti con rapporto di lavoro conforme alle norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro del settore radiofonico alla data del 1° gennaio 1988;

d) degli eventuali consorzi tra emittenti;

e) dell'aver usufruito dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. Il Comitato regionale per la radiofonia determina, preventivamente all'adozione del parere previsto dall'articolo 12, comma 1, indirizzi per l'attuazione dei predetti criteri, assegnando agli stessi il relativo punteggio, al fine di predisporre la graduatoria finale di attribuzione preferenziale delle frequenze.

ART. 27.

(Disciplina transitoria dell'attività di radiodiffusione).

1. Fino alla data di emanazione del provvedimento di attribuzione delle frequenze previsto dall'articolo 12, è consentita la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti di radiodiffusione sonora in ambito locale con gli impianti in effettivo esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i servizi pubblici.

2. Gli impianti attivati successivamente al 1° ottobre 1984 potranno proseguire la loro attività, con i limiti di cui

al comma 1, nel caso in cui non vi sia interferenza o incompatibilità con impianti precedentemente attivi.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i suoi organi periferici accertano la situazione di compatibilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. È fatto divieto a tutti i soggetti operanti alla data di entrata in vigore della presente legge di effettuare qualsiasi potenziamento o modifica degli impianti di cui al presente articolo o attivazione di nuovi impianti, fino alla data di emanazione del provvedimento di attribuzione delle frequenze di cui all'articolo 12.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvede alla immediata disattivazione degli impianti che non siano conformi al disposto del presente articolo.

ART. 28.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 22, 23, valutati in lire 3.000.000.000 annui, si fa fronte mediante la quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 12, comma 7, non destinata a confluire nel fondo di cui all'articolo 24.